



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio X - Ufficio scolastico di Rovigo
Via Don Giovanni Minzoni 15 - 45100 Rovigo

Prot. AOOUSPRO 800

Rovigo, 8 febbraio 2011

Ai Sigg.ri Ricorrenti
Personale a tempo determinato

Oggetto: risposta istanze/diffide relative a periodi di servizio reso a tempo determinato

Sono pervenute a questo Ufficio numerose istanze/diffide, da parte di personale a tempo determinato, volte ad ottenere alternativamente o congiuntamente:

1. il riconoscimento degli scatti di anzianità;
2. la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;
3. la modifica della scadenza di contratti di supplenza dal 30/06 al 31/08;
4. il risarcimento danni o il riconoscimento di spettanze giuridiche ed economiche strettamente connesse alle richieste di cui ai precedenti punti.

Con la presente, questo Ufficio nel rispetto del criterio di economicità, intende rispondere a tutte le istanze pervenute; pertanto non seguirà alcuna comunicazione ai singoli interessati.

1. Per quanto concerne la richiesta inerente al riconoscimento degli **scatti di anzianità**, si precisa come la normativa vigente, introdotta con CCNL 4/8/95, riconosca al personale a tempo determinato lo stipendio iniziale del profilo di appartenenza (art. 47 e art. 53 CCNL 1995).
2. Per quanto concerne la richiesta inerente la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, si sottolinea come le assunzioni a tempo indeterminato nel settore scuola, in virtù della specificità del comparto medesimo, siano disciplinate dalla Legge 167/09; dalla lettura di tale norma, si evince che alcuna immissione in ruolo o trasformazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato può avvenire se non in base a specifiche previsioni normative.
3. Per quanto concerne la richiesta volta alla modifica della scadenza di contratti conclusi con scadenza 30/6 (termine delle attività didattiche), in contratti con scadenza 31/8 (termine anno scolastico), si rimanda a quanto previsto dalla Legge 124/1999: a) supplenze annuali su posti effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31/12 e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico; b) supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche su posti non vacanti ma disponibili entro il 31/12 e fino al termine dell'anno scolastico; c) supplenze temporanee brevi e saltuarie.
4. Considerato quanto finora esposto, nessun risarcimento è dovuto in relazione alle richieste di cui ai precedenti punti.

Lo scrivente resta comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

F.to Il Dirigente
Maria Fernanda Barile

GP